

Circolare n. 1 AP/cg
2 gennaio 2012

**DECRETO LEGGE
"SALVA ITALIA" CON-
VERSIONE IN LEGGE -
PUBBLICAZIONE IN
GAZZETTA UFFICIALE
- LIBERALIZZAZIONI E
SEMPLIFICAZIONI -
ENTI LOCALI - CREDI-
TO E SISTEMI DI PA-
GAMENTO - TURISMO.**

Si informa che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 (Supp. Ord. N. 276), la legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (cd decreto "Salva Italia").

La ridetta legge è entrata in vigore il 28 dicembre 2011.

Con specifico riferimento all'ambito di competenza della scrivente Direzione, si illustrano, di seguito, in sintesi, alcune previsioni del provvedimento inerenti gli argomenti di maggiore o più frequente interesse per le categorie rappresentate.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONI E SEMPLIFICAZIONI

1. Esercizi commerciali (Art. 31)

L'articolo in commento estende permanentemente (essendo stato eliminato l'inciso in via sperimentale) la liberalizzazione delle aperture (domenicali e festive, chiusura infrasettimanale) e del regime degli orari dei negozi e degli esercizi di somministrazione in tutti i comuni italiani.

Inoltre, viene introdotto il principio della **libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio** senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi, quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

Con riferimento alla libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali, le Regioni e gli Enti locali devono adeguare i propri ordinamenti alle nuove disposizioni entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento.

2. Farmacie (Art. 32)

La norma in esame prevede:

- la vendita dei farmaci di classe C (cioè quelli non essenziali, non diretti alla cura di malattie croniche né di rilevante interesse terapeutico, ecc.), senza obbligo di ricetta medica e non rimborsabili dal SSN, anche presso le parafarmacie e i *corner* della grande distribuzione organizzata nei comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti;
- la libertà di effettuare sconti sui prodotti venduti in farmacia, parafarmacie e *corner* della grande distribuzione.

E' altresì disposto che il Ministero della Salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, individui entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del provvedimento in esame, un elenco aggiornabile periodicamente dei farmaci di fascia C per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei quali, pertanto, non sarà consentita la vendita negli esercizi commerciali.

La vendita dei farmaci deve essere effettuata in appositi spazi dedicati ed è possibile praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico su tutti i prodotti venduti, purchè gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al con-

sumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.

3. Professioni (Art. 33)

L'articolo 33 rimette ad un regolamento di delegificazione la disciplina della riforma degli ordinamenti professionali.

A seguito delle modifiche apportate, le norme abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento saranno solo le norme sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi cui deve attenersi il regolamento medesimo.

Queste norme saranno comunque abrogate, anche in caso di mancata emanazione del regolamento, alla data del 13 agosto 2012. Tale data coincide con il termine previsto per l'emanazione del regolamento; il termine ha peraltro carattere meramente ordinatorio ed il regolamento potrà dunque essere emanato anche oltre tale scadenza.

4. Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante (Art. 34)

Viene innanzitutto fissato il principio generale secondo cui la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, limitando al contempo le ipotesi in cui tali attività siano subordinate a preventivi atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo ai soli casi in cui ricorrano esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario.

Pertanto è possibile subordinare l'avvio di un'attività al rilascio di una autorizzazione se ciò è giustificato sulla base degli interessi di cui sopra.

Quando è stabilita la necessità di alcuni requisiti per il rilascio di un provvedimento autorizzatorio preventivo, la loro comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l'attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito.

E' previsto inoltre l'obbligo in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di rendere parere obbligatorio in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche.

Si stabilisce infine che le Regioni adeguino la propria legislazione ai principi e alle regole sopra richiamati con l'ulteriore precisazione che dall'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sono escluse le professioni, il servizio di trasporto pubblico non di linea (in pratica, i taxi), i servizi finanziari e i servizi di comunicazione.

5. Potenziamento dell'Antitrust (Art. 35)

Vengono attribuiti nuovi poteri all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato relativamente agli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza.

L'Autorità garante è legittimata ad agire in giudizio, nel termine di 60 giorni, contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

6. Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari (Art. 36)

Ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari nonché ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo è vietato assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

Per concorrenti si intendono le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi siano rapporti di controllo così come previsto dalla normativa Antitrust (art. 7 legge 10 ottobre 1990, n. 287) e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

I titolari di cariche incompatibili possono optare entro 90 giorni dalla nomina.

Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto.

Viene previsto che in caso di inerzia da parte degli organi competenti, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di vigilanza di settore competente.

7. Misure in materia di appalti (Art. 44)

La norma prevede che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente convenienti, suddividere gli appalti in lotti funzionali.

Con la disposizione in oggetto, la soglia è stata riportata al valore di 100.000 euro.

Nell'ambito dei subappalti viene altresì garantita la possibilità (e non più l'obbligo, come invece originariamente previsto dall'art. 12, comma 2, lett. a dello Statuto delle imprese) da parte della stazione appaltante di corrispondere direttamente i pagamenti alle PMI subappaltatrici garantendo la tracciabilità dei flussi finanziari.

Per i lavori di importo superiore ai 20 milioni di euro da affidare tramite procedura ristretta viene infine prevista una consultazione preliminare, nell'ambito della quale deve essere garantito il contraddittorio tra le parti, in relazione al progetto posto a base di gara.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

1. Enti ed organismi pubblici (Art. 22)

Viene esplicitamente esteso alle Agenzie, agli enti ed agli organismi strumentali comunque denominati sottoposti alla vigilanza di Regioni ed enti locali il limite di 5 componenti per gli organi di amministrazione e controllo e di 3 componenti per il collegio dei revisori. La norma si applica a partire dal prossimo rinnovo degli organi, previo adeguamento degli ordinamenti regionali e comunali, da attuarsi entro un anno.

2. Ridefinizione del ruolo delle Province (Art. 23)

Vengono ridimensionate le Province che diventano organi con funzioni di mero indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti fissati dallo Stato e dalle Regioni.

A tal fine gli organi della Provincia sono il Presidente e il Consiglio Provinciale composto da non più di 10 membri.

Le attuali funzioni sono trasferite ai Comuni entro il 31 dicembre 2012.

Gli organi provinciali in essere con scadenza successiva al 31 dicembre 2012 restano comunque in carica fino alla loro naturale scadenza, mentre per quelli che verranno a scadere entro il 31 dicembre 2012 si farà ricorso al commissariamento fino al 31 marzo 2013.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E SISTEMI DI PAGAMENTO**1. Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti bancari (Art. 6-bis)**

I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa e commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

2. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (Art. 12)

Viene fissato a 1.000 euro il nuovo limite all'utilizzo del contante e dei titoli al portatore.

Conseguentemente:

- è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore

a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla menzionata soglia, tali da apparire artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (art. 49, comma 1);

- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 5);
- il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 8);
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro (art. 49, comma 12);
- i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente la soglia sopra citata entro il 31 dicembre 2011.

I destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette ai sensi dello stesso d.lgs. 231/07, tra cui banche, intermediari finanziari, confidi, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, professionisti che in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni relative all'uso del contante e dei titoli al portatore, ne riferiscono entro 30 giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle Entrate.

Viene esclusa l'applicazione delle sanzioni per le violazioni in materia di utilizzo del contante e dei titoli al portatore, riferite alla nuova soglia limite di 1.000 euro, commesse nel periodo compreso tra il 6 dicembre al 31 gennaio 2012.

Viene prorogato al 31 marzo 2012 il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti al 6 dicembre 2011, devono essere estinti o il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo. Per le violazioni delle disposizioni in materia di libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro, viene stabilita una sanzione pari al saldo del libretto stesso.

3. Commissioni sulle operazioni effettuate con carte di pagamento (Art. 12)

L'associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale devono definire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico

degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento. In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, non può superare la misura dell'1,5 per cento.

Entro i sei mesi successivi, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuterà l'efficacia delle misure definite.

4. Disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito (Art. 36-bis)

Con la modifica dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) si considera scorretta la pratica commerciale di una banca o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca o dal medesimo intermediario.

5. Tutela della privacy (art. 40, comma 2)

L'articolo 40, comma 2, modifica il cd. Codice della *privacy* (D.Lgs. n. 196 del 2003), escludendo persone giuridiche, enti ed associazioni dalla tutela offerta dalla disciplina sul trattamento dei dati personali.

Tale disposizione rende la normativa italiana più aderente ai principi della Convenzione di Strasburgo e della direttiva 95/46/CE.

A tal fine viene modificata la definizione di "dato personale", che viene **limitata a qualunque informazione relativa a persona fisica**, escludendo invece le informazioni relative a persone giuridiche, enti ed associazioni.

Analogamente, la definizione di "interessato" è circoscritta alla persona fisica cui si riferiscono i dati (lettera *b*).

Sono conseguentemente soppresse le ulteriori disposizioni del codice della *privacy* che riguardano specificamente la tutela di dati personali riferibili e persone giuridiche, enti o associazioni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1. Registrazione clienti nelle strutture ricettive (Art. 40, comma 1)

Viene abolito l'obbligo di utilizzare apposite schede di dichiarazione sottoscritte dal cliente per raccogliere le generalità degli alloggiati in strutture ricettive.

L'esercente di attività ricettive sono comunque tenuti a comunicare alle Questure territorialmente competenti entro ventiquattro ore dall'arrivo dell'ospite le generalità delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Per una completa lettura della legge di conversione, si allega il testo del provvedimento.



legge 214-2011